

Proc. 1585/'07



REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO:

TRIBUNALE DI CHIETI

Rito civile collegiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE

composto dai seguenti magistrati:

- dott. Geremia SPINIELLO -Presidente-
- dott. Nicola VALLETTA -Giudice relatore-
- dott. Adolfo CECCARINI -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1585/'07 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente

tra

Luigi PARAGUAI residente a Francavilla al mare (CH) ed elettivamente domiciliato in Chieti al Corso Marrucino 147, presso lo studio dell'avv. Cristiano SICARI, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele LIDDO ed Emanuele ARGENTO del Foro di Pescara, in forza di procura a margine della citazione;

IL GIUDICE
Dott. Nicola Valletta

-ATTORE-

e

"MPS ASSETS SECURITISATION SPA" S.p.A. -legale r.nte- con sede a
Conegliano Veneto (TV);

-CONVENUTO CONTUMACE-

nonché

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA" S.p.A. -legale r.nte- con
sede in Siena ed elettivamente domiciliata in Chieti alla via Arcivescovado 34,
presso la filiale di Chieti, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco
CARBONETTI, Roberto DELLA VECCHIA e Domenico CAPPUCILLI in
forza di procura in calce alla memoria di intervento;

-INTERVENTORE VOLONTARIO-

OGGETTO: Invalidità e/o responsabilità da inadempimento in contratto di
investimento di valori mobiliari.

CONCLUSIONI (ud.24/2/09): vedi verbale d'udienza allegato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Luigi PARAGUAI ha convenuto in giudizio "MPS ASSETS
SECURITISATION SPA" S.p.A. -legale r.nte-

ha esposto parte attorea di essere in possesso di diploma di ragioniere e
perito contabile e di prestare -dal 2004 (avendo in precedenza svolto lavori
saltuari)- attività lavorativa di operaio alle dipendenze di terzo, con
retribuzione mensile di € 1.000,00 al momento della citazione.
Ha riferito l'istante di avere ricevuto dalla conoscente Barbara Di Cristofaro -
promotore finanziario presso la sede di Francavilla al mare di "Banca 121": un
"mod. 1285 PF" recante dicitura di conto corrente di corrispondenza senza
indicazione di numero identificativo e con apposizione manoscritta di "tassi e
valute"; un "mod. 1118" recante dicitura di contratto di negoziazione e

IL GIUDICE
Dott. Nicola Valletta

9

ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari e con indicazione manoscritta del luogo di Pescara, ma privo di data; un documento recante la dicitura di "premesse e conferimento dell'incarico" privo di firma ma con indicazione del numero 200602; un documento recante scrittura manoscritta di numero 200602 e riferito a "deposito titoli 101729" e a un "conto lire 2644/00.88" del tutto sconosciuti.

Ha poi soggiunto parte attorea che in data 16/7/'01 decise di aderire al piano finanziario "4 you", indicatogli come mezzo previdenziale innovativo personalizzato e bilanciato, adatto a chi volesse costituirsi un capitale a scadenza anche con piccoli versamenti periodici, con la logica di sfruttare le opportunità dei mercati con la certezza del rimborso del capitale.

Tuttavia del tutto inopinatamente la suddetta Di Cristofaro non ebbe a consegnargli alcun prospetto o documento tra quelli da lui firmati, adducendo imprecisate necessità di ratifiche ad opera di terzi.

Il Paraguai così procedette ad operare quarantadue versamenti mensili di Lit. 150.000 e poi -ricevuta con missiva datata "Lecce 25/7/'01" (doc. 5 produzioni attoree) finalmente documentazione concretante il contratto sottoscritto- aveva contezza di una ben diversa realtà negoziale rispetto a quella prospettatagli e sulla quale aveva espresso il proprio consenso.

Con missiva del 24/4/'03 quindi egli denunciava la violazione dell'art. 1469 ter e quater del cod. civ., oltre che degli artt. 21 e 24 del D.Lvo 58/'98.

La banca rispondeva con missiva del 15/9/'04 e unilateralmente dichiarava l'adeguatezza dell'operazione intentata dal cliente, compiutamente illustrata al medesimo dal personale, dettagliatamente descritta nella documentazione contrattuale e regolarmente sottoscritta.

L'odierno attore allora -a mezzo legale di fiducia- chiedeva in data 16/6/'05 la copia di tutta la documentazione recante sottoscrizioni di esso Paraguai.

IL GIUDICE
Dott. Nicola Valletta

La banca in data 26/7/'05 inviava "contratto 2014281", allegati al contratto medesimo, una scheda dei profili di rischio e un attestato di consegna del documento sui rischi.

Successivamente l'ente creditizio con missive in data 28/9/'06 e 30/1/'07 comunicava la cessione del credito relativo alla operazione "de quo" alla odierna convenuta e insisteva pel pagamento di ratei per complessivi € 1.936,75 fino ad allora non versate.

Sulla base di tali premesse in fatto parte attorea ha rilevato che (art. 23 D.Lvo 58/'98) i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e un esemplare va consegnato al cliente (sul punto anche art. 96 reg. att. D.lg. cit.):

Viceversa nel caso di specie la consegna dell'esemplare del contratto ha avuto luogo solo in data 26/7/'05 e solo dopo sollecitazione scritta e specifica in data 16/6/'05, come sopra narrato.

Invero rileva immediatamente parte attorea discrasia evidente tra il contratto inviato in precedenza al cliente (comunque successivamente alla sottoscrizione) con data e luogo "Lecce 25/7/'01" ma privo di sottoscrizione (doc.5) e la documentazione invece inviata dalla banca il 26/7/'05 (doc. 9), ove si dà contezza del luogo di Pescara come sottoscrizione, con firme autografe (ma solo all'ultima pagina) del solo Paraguai (e non della banca) in data 16/7/'01.

In definitiva, rileva l'attore la nullità del contratto per difetto della forma scritta imposta dalla legge:

L'istante ha pur dedotto che in violazione dell'art. 30 c.7 TUF, sanzionata con la nullità del contratto, la banca ha omesso di indicare per il caso di contratti conclusi fuori sede la facoltà di recesso senza spese né corrispettivo entro sette giorni dalla sottoscrizione.

Ma c'è di più: nel primo documento il cliente si limita a fornire i propri "obiettivi di investimento" dichiarando nel contempo di non aver intenzione di fornire

IL GIUDICE
Dott. Nichia Valletta

alcuna informazione, laddove nel secondo adduceva esperienza in materia di investimenti finanziari, specificava la sua propensione al rischio ed esponeva la propria situazione finanziaria.

In detto contesto non risulta affatto adempiuto l'obbligo della banca per la previa assunzione di adeguate informazioni sulla condizione patrimoniale del cliente e la sua propensione al rischio, ovviamente finalizzate alla collocazione di strumento adeguato al profilo personale del cliente medesimo.

Non senza rilevare che a fronte della pubblicizzata consistenza dello strumento "de quo" in termini di piano d'investimento basato sull'accantonamento di somma mensile, la realtà contrattuale era ed è quella della sottoscrizione di un mutuo con rimborso rateale delle somme che la banca destina all'acquisto di prodotti di investimento.

In definitiva, l'istituto di credito con il suddetto strumento finanziario presta del danaro al sottoscrittore, che paga interessi annui intorno al 8% prelevati anticipatamente e capitalizzati; la somma così residuata viene impiegata per l'acquisto di titoli, la cui gestione costa ulteriormente il 2,7% annuo; il tutto con proiezione di recupero (ma del solo capitale) solo dopo circa ventidue anni, per ipotesi di contratto (come nel caso di specie) trentennale.

Il tutto con previsione di penale platealmente squilibrata in favore della banca e in un contesto di sostanziale conflitto di interessi, atteso che con la vendita di detto strumento la banca realizza finanziamento a se stessa in danno del cliente.

Ha chiesto quindi il Paraguai, in via gradata:

- declaratoria di nullità del contratto "de quo" per difetto della forma scritta prescritta dalla legge "ad substantiam";
- declaratoria di nullità per violazione degli obblighi comportamentali gravanti sulla banca ex art. 21 TUF;
- annullamento del contratto per dolo determinante ovvero errore essenziale e riconoscibile;

Il GIUDICE
Dott. Nicola Valletta

- declaratoria di inefficacia per violazione degli artt. 1469 bis n° 18 e 1469 quinquies cod. civ. all'epoca vigenti in punto di vessatorietà della clausole pattizie;
- risoluzione del contratto per inadempimento della banca agli obblighi ex art. 21 TUF;
- condanna della banca a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. per malafede nelle trattative e nella stipula del contratto;
- con conseguente ripetizione delle somme indebitamente versate (oltre rivalutazione e interessi) e condanna al risarcimento del danno esistenziale;

con il ristoro delle spese.

"MPS ASSETS SECURITISATION SPA" S.p.A. -legale r.n.te- con sede a Conegliano Veneto (TV) è rimasta contumace.

Si è costituita in giudizio **"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA" S.p.A.** -legale r.n.te- con intervento volontario ed ha dedotto di essere titolare del contratto controverso.

Ha dedotto la banca di avere fornito all'attore tutte le informazioni utili per la comprensione delle caratteristiche del prodotto, consegnandogli il documento sui rischi generali e previa valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente.

Ha rilevato la parte che il Paraguai ebbe a dichiarare (in data 11/10/00) alta esperienza finanziaria ed alta propensione al rischio; nonché proprio obiettivo di rivalutazione del capitale rapportata al rischio di oscillazione dei corsi. Solo dopo oltre otto mesi (e cioè in data 16/7/01) da dette informazioni l'odierno attore ebbe poi a sottoscrivere lo strumento che oggi impugna, comunque dopo ulteriore massiva ed idonea informativa da parte della banca.

La banca ha poi diffusamente argomentato sulle caratteristiche, la pregevolezza e la convenienza dello strumento finanziario "4you".

IL GIUDICE
Dott. Nicola Valletta

Con riferimento alle richieste di parte attorea ha dedotto:

- osservanza della forma scritta nella stipulazione del contratto;
- insussistenza della sanzione della nullità per le violazioni degli obblighi comportamentali della banca ex art. 21 TUF;
- proprio adempimento degli obblighi comportamentali citati;
- insussistenza di conflitto di interessi nell'operazione "de quo" e comunque esplicita autorizzazione del cliente alla operazione pur in detta condizione;
- non vessatorietà della clausola ex art. 8 sez. II, la quale -lungi dall'essere configurabile come penale- concreta "*criterio di attualizzazione delle rate ancora dovute*"; per essere anzi clausola posta a favore del cliente (la facoltà di recesso gli sarebbe preclusa ex art. 1816 cod. civ.);
- prescrizione dell'azione di annullamento e avvenuta convalida del contratto ove annullabile.

Ha quindi chiesto la parte il rigetto di ogni domanda e -pel caso di accoglimento anche parziale- la restituzione dei titoli per suo conto acquistati dalla banca; con ristoro delle spese.

Con memoria ex art. 6 D.Lvo 5/03 depositata il 28/11/07 l'attore disconosceva la conformità all'originale dei documenti prodotti in fotocopia da controparte; obiettava su richieste istruttorie di questa e insisteva nelle proprie conclusioni.

Con istanza depositata il 4/1/08 il Paraguai chiedeva fissazione udienza ex art. 8 D.Lvo 5/03.

Il Giudice designato rendeva decreto ex art. 12 D.Lvo cit. e in data 8/5/08 il Collegio confermava il provvedimento.

All'esito di breve istruzione orale si perveniva alla udienza del 24/2/09 per la discussione collenziale con memorie conclusionali rese il 23/4/08 e il 2/5/08.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierna parte attorea ha acquistato prodotto finanziario atipico ("4You") "strutturato" (rectius: venduto) da "Banca 121" e concretantesi in una pluralità di operazioni economiche funzionalmente collegate e sostanziatisi nella concessione di un finanziamento volto esclusivamente all'acquisto di strumenti finanziari (titoli addirittura con rendimento pari alla mera differenza tra somma versata oggi e quella eventualmente incassata nel lontano futuro, ove mai il soggetto emittente esista ancora: cd. "zero coupon"; nonché quote di un fondo azionario internazionale).

In controprestazione di tale finanziamento l'acquirente si è impegnato al versamento mensile di somma predeterminata (per la durata trentennale del contratto) comprensiva di un saggio di interesse annuo (ma anche di altri oneri per la "gestione" dei titoli venduti al cliente ma in realtà detenuti dalla banca: titoli, si ricorda, trattati "a zero coupon").

Stante l'atipicità e l'altissima rischiosità (ma per il cliente) dello strumento finanziario "de quo" (non interessa al Tribunale la sorte delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle sanzioni inflitte dall'Autorità competente che ha ritenuto l'ingannevolezza di messaggio pubblicitario promosso dall'emittente), va affermato con decisione che la banca aveva l'onere di provare di avere effettivamente fornito al cliente corretta, completa, adeguata informazione su tutte le caratteristiche e le implicazioni del prodotto medesimo: e ciò al di là di mere produzioni documentali.

Invero peraltro proprio i dati documentali palesano la pessima condotta dell'emittente, che anzitutto non è stata lineare nella fase di conclusione del contratto, stante la dinamica narrata dall'attore e non sostanzialmente contraddetta dalla banca.

IL GIUDICE
Dott. Nicola Falletta

Molto e troppo singolare poi la circostanza –addotta dalla banca medesima- che il Paraguai ebbe a dichiarare (in data 11/10/00) alta esperienza finanziaria ed alta propensione al rischio; nonché proprio obiettivo di rivalutazione del capitale rapportata al rischio di oscillazione dei corsi (e solo dopo oltre otto mesi -e cioè in data 16/7/01- da dette informazioni l'odierno attore ebbe poi –afferma la banca- a sottoscrivere lo strumento che oggi impugna, dopo ulteriore massiva ed idonea informativa da parte di essa banca)

Ma in un precedente documento il cliente si limitava a fornire i propri "obiettivi di investimento" dichiarando nel contempo di non aver intenzione di fornire alcuna informazione (condizione che oggi –non allora- precluderebbe alla banca di concludere il contratto).

A tutto voler concedere (cioè, per esser chiari: che si sia trattato di genuine dichiarazioni del cliente) è evidente che la banca –operatore professionale- aveva contezza di avere innanzi persona che –rifiutata in un primo momento ogni informazione- del tutto sprovvedutamente affermava dopo poco tempo di avere "alta esperienza finanziaria" e alta propensione al rischio: il tutto da parte di un diplomato ragioniere di venticinque anni svolgente attività lavorativa saltuaria fino al 2003 e poi di operaio dal 2004, con retribuzione di € 1.000,00 al mese; sicché banale diligenza avrebbe dovuto suggerirle esplicito consiglio negativo circa la conclusione del contratto (sennonché il contratto venne proposto dalla banca medesima).

Reputa quindi il Collegio palese esser stato il difetto di prova di adeguata informazione da parte della banca (che anzi ha reso informazioni esplicitamente fuorvianti: chiaro ed univoco il teste Bonetti all'ud. 18/9/08): onere comportamentale che –come noto- non determina in sé nullità del contratto.

Comunque piuttosto il Tribunale deve prendere atto che –a fronte delle contestazioni sulla conformità agli originali delle copie di contratto prodotte

IL GIUDICE
Dott. Nicola Vallotto

dalla banca- parte interventrice non ha inteso produrre la copia originale dei documenti in proprio possesso, con conseguente carenza di prova sul rispetto della forma scritta del contratto.

Va poi anche e decisamente rilevato -anche d'ufficio, ma c'è deduzione di parte- fattore di nullità (Cass. 4946/'01; oggi art. 36 D.Lvo 206/'05) per sussistenza (art. 1469 quinquies cod. civ. all'epoca vigente) di clausola disciplinante il recesso, ben idonea a determinare un significativo squilibrio a carico del consumatore (quale è l'attore, nel caso di specie).

Questo Tribunale -in composizione parzialmente diversa (sent. 149/'09 G. est. dott.ssa Medica)- si è già espresso sulla vessatorietà di questa clausola in detto schema contrattuale e qui si richiamano esplicitamente le argomentazioni già rese, riprodotte nell'allegato A) della presente sentenza.

Il contratto "de quo" va dichiarato quindi nullo e vanno disposte le restituzioni di legge per le somme versate, maggiorate di interessi legali dalla messa in mora (coincidente con la notifica della citazione) al saldo.

Vertendosi su obbligazione di valuta, il creditore ha onere di prova sul maggior danno ex art. 1224 c.2 cod. civ., ad esempio con riferimento alla redditività media del capitale da egli altrimenti investito.

Detta prova difetta nel caso di specie. #

Ovviamente la banca emittente torna nella libera disponibilità dei titoli (sempre rimasti in suo possesso) venduti all'odierno attore e detta libertà di disposizione comporta certamente oneri di gestione fino ad oggi addossati per contratto al cliente, ma anche possibilità di pronta e soddisfacente cessione sul libero mercato.

Il regime delle spese scgue la soccombenza

P. Q. M.

IL GIUDICE
Dot. Nicola Falsetta

il Tribunale di Chieti -in composizione collegiale- definitivamente pronunciando, nel parziale contraddittorio delle parti, nella causa civile iscritta al n° 1585/07 R.G.A.C.C., così decide:

- dichiara nullo il contratto di acquisto del prodotto finanziario si come dedotto in citazione;
- condanna l'interventore alla restituzione delle somme tutte corrisposte in esecuzione del contratto, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l'interventore al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, liquidate in € 372,00 per spese, € 2.200,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorario; oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

Chieti così deciso in esito alla camera di consiglio del 24/2/09.

Il Giudice estensore

(dott. Nicola Valletta)

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Monica Tergo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Chieti il 21 APR. 2009

Il Cancelliere CI
Dott.ssa Monica Tergo

Il Presidente

(dott. Geremia Spisefio)

ALL. A
P. 1
IL GIUDICE
Dalla Nuova Italia

In seguito all'entrata in vigore del codice del consumo, la fattispecie è ora regolata dall'art. 36 del D.L.vo n. 206 del 2005, che ha previsto espressamente la nullità di dette clausole.

In relazione alla sopra indicata disciplina, un primo profilo di squilibrio emerge dall'esame delle modalità di esercizio del diritto di recesso, poste a vantaggio della banca proponente l'investimento ed in danno dell'attore.

L'esercizio di tale facoltà prevede, quale contropartita (Sez. II, n. 8), l'obbligo del risparmiatore di corrispondere alla banca, "oltre agli interessi e agli altri oneri maturati fino all'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla somma delle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi, rivalutata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà di anticipata estinzione e la data di naturale scadenza del finanziamento".

Trattasi, a tutta evidenza, di una clausola limitativa del diritto di recesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore, per l'ipotesi di recesso della banca. Per tale ragione, detta clausola deve reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 1469 bis 3° co. n. 5 c.c. ora art. 36 del D.L.vo n. 206 del 2005.

Altro profilo di squilibrio del sinallagma contrattuale è poi rappresentato dal fatto che la banca fa acquistare dall'attore prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrando un tasso di interesse certo e definito (nella specie, il 6,6780% annuo).

In tal modo, la banca si autofinanzia, riuscendo non soltanto a collocare sul mercato titoli difficilmente negoziabili - essendo gli stessi quotati non in Borsa, ma, a tutto voler concedere, in mercati non regolamentati - ma a collocare titoli propri (o comunque ad essa riconducibili), lucrando in tal modo su un'operazione rivolta a suo prevalente, se non esclusivo, favore.

1111 - A
P. 2
IL GIURISCONSULTO
Dott. Nicola Valletta

A fronte di un guadagno certo della banca (il tasso di interesse del 6,6780% annuo convenzionalmente pattuito), all'attore sono invece attribuiti margini di redditività del tutto aleatori.

Invero, lo stesso contratto prevede (Sez. 1, punto 6) che "le operazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati possono comportare gravi difficoltà di liquidare gli strumenti finanziari acquistati e comunque di valutarne il valore effettivo", per aggiungere poi che tali operazioni "sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche eccedenti l'esborso originario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità".

In maniera ancora più significativa, con riferimento all'acquisto di quote del Fondo, è lo stesso contratto a riconoscere che "non v'è garanzia del rendimento futuro delle stesse".

Riepilogando, con l'operazione in esame la banca acquista un doppio vantaggio, rappresentato sia dal fatto che la stessa si autofinanzia (in quanto vengono acquistati prodotti ad essa riconducibili, altrimenti di difficile collocazione sul mercato), sia dal fatto che essa lucra anche un tasso di interesse da un'operazione, già di per sé, economicamente vantaggiosa.

Di contro, l'attore finanzia la banca, e lo fa a sue spese, in quanto acquista prodotti della banca stessa, pagando un tasso fisso certo (il 6,6780% annuo), senza però avere alcuna garanzia circa la redditività futura del proprio investimento, ed anzi dovendo mettere in conto "...una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche eccedenti l'esborso originario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità".

ALL. A
 P-3
 IL GIURINSE
 Dott. Nicola Valletta

Per tali caratteristiche, il contratto atipico in esame realizza una figura sinora ignota al panorama giuridico italiano, quella, cioè, del "contratto aleatorio unilaterale".

Invero, l'alea - quale elemento attinente alla causa del contratto - è tutta concentrata nella sfera giuridica del risparmiatore, che paga un saggio di interesse fisso senza un'aspettativa (seppur in termini soltanto aleatori) di corrispondente vantaggio, nel mentre la banca si giova di tale saggio (nonché del primario beneficio dell'autofinanziamento) senza, di contro, obbligarsi - neppure in via ipotetica, secondo i dettami dell'alea - ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte.

È evidente, allora, lo squilibrio contrattuale derivante da tale genere di operazione. Dal che consegue anzitutto la nullità della clausola contrattuale (Sez. I, n. 6, quinta ipotesi) prevedente l'accettazione, da parte del consumatore, del rischio "di perdite anche eccedenti l'esborso originario", per contrarietà alla previsione di cui all'art. 1469 bis 1° co. c.c. ora art 33 1° co. del citato decreto.

In secondo luogo, il prevedere il contratto in esame un'alea di tipo soltanto unilaterale non consente, ad avviso del Collegio, di ritenerlo meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.).

Ciò in quanto l'ordinamento non può ammettere la validità di contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca piuttosto in capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dal contratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento.

L'insanabile squilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale, rende allora l'intero contratto atipico radicalmente nullo, ex art. 1322 c.c., per la cui validità è richiesto il perseguimento di interessi meritevoli

ALL - A
P- 4
IL GIUDICE
Dot. Nicola Kalletta

di tutela secondo l'ordinamento giuridico, non configurabili nel caso di specie, atteso l'evidente contrasto con le finalità di tutela del risparmio, presidiate dall'art. 47 della Costituzione.

Va quindi dichiarata la nullità del contratto di acquisto del prodotto "For You" contraddistinto dalla proposta di adesione n° 2270198 con condanna della Banca Monte Dei Paschi di Siena a restituire al Verga Antonio Ciro le somme da quest'ultimo versate in esecuzione del contratto n. 2270198, con gli interessi conteggiati al tasso legale, dovuti dal 31.5.2004, data di messa in mora al soddisfo.

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, occorre ricordare che, trattandosi di obbligazione di valuta, il creditore aveva l'onere di dimostrare il maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224, 2° co, c.c.), mediante riferimento, ad esempio alla redditività media del capitale da lui utilizzato.

A tale onere l'attore non ha assolto, sicché la domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata.

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Verga Antonio Ciro, nei confronti della MPS Banca Personale S.p.A. nonché della Banca Monte dei Paschi S.p.A.,

in accoglimento della domanda formulata dall'attore dichiara nullo il contratto di acquisto del prodotto "For You" contraddistinto dalla proposta di adesione n° 2270198 e per l'effetto, condanna la Banca del Monte Dei Paschi Di Siena

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale si rilascia in forma esecutiva a richiesta del

Sig. Arr Emanuele Lidda

Chieti, - 6 MAG. 2009



F. Vo
CANCELLIERE CI
Dott.ssa Monica IENGO

APPLICATE MARCHE

SULL'ORIGINALE

PRR € 9,14

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Monica IENGO

E' COPIA AUTENTICA
PER USO ESECUZIONE

Chieti R. - 6 MAG. 2009

IL CANCELLIERE CI
Dott.ssa Monica IENGO

